



NOVITÀ MODELLO 730/2019

Le principali novità contenute nel modello 730/2019 sono le seguenti:

Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento:

è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

Sistemazione a verde:

è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali finalizzati all'implementazione del verde sia pubblico che privato.

Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle Associazioni di Promozione sociale:

il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento. In alternativa è possibile detrarre il 30 per cento delle spese sostenute per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle Associazioni di promozione sociale. L'aliquota di detrazione è elevata al 35 per cento qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico:

sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

Ristrutturazioni:

dal 21 novembre 2018 per taluni interventi va effettuata la comunicazione all'ENEA nei casi in cui si realizza un risparmio energetico o per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso:

è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Tassazione R.I.T.A.:

da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.